

Comitato Regionale Puglia  
Via Madonna della Rena 5  
70132 Bari

Tel. +39 0808642475  
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO  
SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 792 del 20 giugno 2024  
Decisione n. 6 del 17 aprile – 20 giugno 2024

C.S.A. n. 17

**Oggetto:** reclamo dell'11.04.2024 proposto dalla A.s.d. Eurobasket Club Foggia (cod. FIP 035540), in persona del Presidente Sig. Vito Maurizio Melillo, in riferimento alla decisione con cui il Giudice Sportivo regionale a mezzo C.U. n. 547 del 10 aprile 2024, per la gara n. 5737, Div. 2 n. 21, ha così disposto:

**squalifica tesserato ANTONIO FERRAMOSCA** “per 4 (quattro) gare perché scambiava espressioni gravemente minacciose con un tesserato della squadra ospite, tali da impedire la prosecuzione del gioco, con conseguente espulsione; successivamente, in procinto di raggiungere gli spogliatoi con l'altro tesserato espulso, rincorreva il suddetto tesserato; seguiva breve sospensione della gara per l'intervento di altri tesserati atto a dividere i due tesserati coinvolti; recidivo perché già destinatario di provvedimenti disciplinari per infrazioni della stessa indole in precedenti stagioni sportive [art. 33,2/1e R.G., art. 33,3/1c R.G., art. 36 R.G., art. 24 R.G.]”;

**squalifica tesserato PIERLUIGI CARRILLO** “per 1 (una) gara perché, dopo essere stato destinatario di espressioni minacciose da parte del pubblico ed essere stato sostituito, rivolgeva dalla panchina gesti minacciosi nei confronti del pubblico, con conseguente espulsione [art. 35,1c R.G., art. 21,4 R.G.]”;

**deplorazione del tesserato CRISTIAN VIGILANTE** “perché, successivamente alla comminazione di un fallo tecnico, rivolgeva espressione irrispettosa nei confronti del primo arbitro, con conseguente espulsione [art. 33,1/1ª R.G.]”;

**perdita gara** “con omologazione del risultato acquisito sul campo sino al momento dell'interruzione nel corso del quarto periodo a seguito di ritiro

*della squadra ospite da gara iniziata: successivamente alle espulsioni comminate nei confronti di due giocatori della squadra ospite, i giocatori ospiti si assentavano dal campo l'uno dopo l'altro per dirigersi all'esterno della struttura unitamente al pubblico di casa; gli arbitri constatavano pertanto l'assenza sul terreno di gioco di quasi tutti i tesserati della squadra ospite, ad eccezione dell'allenatore, l'unico tesserato ospite rimasto nell'area adibita, e di pochissimi giocatori, nel numero di due o tre, che, disinteressati, discutevano o passeggiavano all'interno, mentre gli altri compagni non risultavano reperibili poiché recatisi all'esterno dell'impianto, con conseguente impossibilità di completare lo svolgimento della gara [art. 18 RG, art. 49 RG, art. 15 RE Gare];*

**ritiro dal campionato** “consequente a ritiro da una gara di una fase ad eliminazione [art. 16,4 R.E. Gare, art. 17 R.E. Gare, art. 56,3 R.G.]”;

**ammenda** “di Euro 1.680,00 conseguente a ritiro dal campionato, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; al ritiro dal campionato conseguono gli ulteriori effetti di cui all'art. 56,3 R.G. [art. 56,3 R.G.]”;

**inibizione del tesserato MELILLO VITO MAURIZIO** “determinata fino al 10/07/2024 in qualità di legale rappresentante, conseguente al ritiro dal campionato [art. 56,3 R.G., art. 44 R.G.]”

\* \* \* \* \*

### **IL RECLAMO E LA MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'AVIS BRINDISI**

Preliminarmente va sottolineato che con il reclamo d'urgenza dell'11.4.2024, come anche precisato dai rappresentanti della Eurobasket in sede di udienza di discussione, la società ha inteso impugnare tutti i singoli provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo regionale con il C.U. ricapitolato in epigrafe.

Nel merito, assumeva la reclamante la totale assenza delle minime condizioni di sicurezza per garantire il regolare svolgimento della gara a causa delle gravi intemperanze del pubblico di casa (tali da rendere mal funzionante il tabellone di gara); il presidio per tutta la durata della gara, dell'ingresso degli spogliatoi da parte di persone riconducibili alla società ospitante Avis Basket Trani; i ripetuti tentativi di invasione del campo di gioco da parte di tifosi locali; la presenza sul campo del numero minimo di cestisti previsto dal regolamento.

Oltre all'annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, la Eurobasket Foggia chiedeva disporsi la sanzione della sconfitta 0-20 a

proprio favore, tant'è che nel procedimento si costituiva anche la Avis Basket Trani, con l'assistenza legale dell'Avv. Giovanni Avallone del Foro di Trani, che con memoria del 15.4.2024 chiedeva a sua volta di dichiarare l'inammissibilità dell'avverso reclamo d'urgenza e la conferma dei provvedimenti impugnati, nonché l'omologazione della gara con il punteggio di 82-51.

### L'ISTRUTTORIA

-Il reclamo veniva chiamato e discusso all'udienza del 17.4.2024 dinanzi a questa Corte Territoriale di Appello, composta dagli avv. Sofia Di Gioia (presidente), Bruna Dimichino (componente), e Domenico Caringella (componente, relatore), con la partecipazione della reclamante – assistita dall'Avv. Giorgio Romano e per la quale presenziavano altresì il Dirigente Accompagnatore Erminio Avallone, l'Allenatore Giuseppe Morelli e il tesserato Luca Vigilante – e della Avis, assistita dall'Avv. Giovanni Avallone e rappresentata dal Dirigente Tommaso Caio;

-Primariamente veniva ascoltato il Dirigente della Eurobasket, il quale affermava che sul campo, al momento della sospensione, erano presenti quattro giocatori e che gli altri membri della squadra erano sì fuori dal campo, ma non all'esterno del palazzetto; precisava altresì il Sig. Avallone che nel frangente la presunta mancanza delle condizioni di sicurezza erano state sollevate solo dall'arbitro e non dalla Eurobasket;

-L'accompagnatore del Trani, interrogato subito dopo, confermava la presenza sul campo di almeno tre giocatori del Foggia, aggiungendo che a suo parere sia tali giocatori sia quelli del Trani avessero espresso la volontà di riprendere la partita, anche sulla scorta del risultato che appariva ormai cristallizzato a favore della Avis Basket;

-Dalle dichiarazioni rilasciate poi dal tesserato Luca Vigilante, si apprendeva della situazione di particolare delicatezza sussistente: i fratelli Vigilante, infatti, erano sotto scorta per problemi legati alla propria sicurezza, e un'esplosione sentita all'esterno della struttura aveva creato una certa tensione e confusione tra i presenti, e causando (o favorendo) la sospensione della partita;

-Si valutava, a questo punto, opportuno sentire il primo Arbitro, Sig. Russo, che veniva contattato telefonicamente in contraddittorio con tutti i presenti.

Il Sig. Russo dichiarava che al momento dell'interruzione definitiva della gara si trovavano sul campo due o tre giocatori della Eurobasket e di averli considerati disinteressati alla prosecuzione del match dato che uno palleggiava e un altro parlava con il pubblico.

Il Russo dichiarava poi di non aver chiesto esplicitamente a tali giocatori ovvero all'allenatore o ai responsabili della Eurobasket se vi fosse l'intenzione o meno di riprendere e terminare la gara e di aver preso la decisione di non dare seguito all'incontro anche sulla scorta del comportamento ingestibile del pubblico, dato che alcuni dei presenti erano entrati in campo, e che tale stato di cose con ogni probabilità non avrebbe oggettivamente consentito il prosieguo della gara, a prescindere dalla volontà delle due squadre;

-Sulla scorta degli elementi acquisiti in udienza, la reclamante e la società intervenuta ritenevano opportuno rimodulare le rispettive posizioni processuali, cosicchè la Eurobasket S.r.l. concludeva limitando le proprie richieste a quelle relative all'annullamento della sanzione pecuniaria e di ritiro dal campionato – rinunciando espressamente a quelle riguardanti le squalifiche dei tesserati e il punteggio – mentre l'Avis Trani ai sensi dell'art. 31 R.G. chiedeva confermarsi il risultato di gara ovvero, in subordine, di applicarsi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 nei confronti dell'Eurobasket S.r.l.

La Corte, a questo punto, si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.

### DECISIONE E MOTIVI

- Il complesso degli elementi probatori acquisiti in udienza consentono di ridefinire i fatti occorsi e di procedere alla revisione del complesso di sanzioni irrogate in prima istanza.

In via preliminare va rilevato come risulti pacifico che sul campo fossero presenti per lo meno tre atleti della squadra reclamante, e quindi in numero minimo perché il residuo di gara potesse essere giocato.

Parimenti, dal sol fatto che i suddetti tre giocatori non abbiano esplicitato la propria intenzione di riprendere il gioco – peraltro in un contesto eccezionale come quello in essere, considerata la presenza di soggetti estranei alla partita sul campo e l'allontanamento di diversi giocatori dovuto, probabilmente, anche alla confusione creatasi inopinatamente al di fuori della tensostruttura –

non doveva desumersi al di là di qualsiasi ragionevole dubbio l'abbandono della gara da parte dell'Eurobasket Foggia.

Gli arbitri, pur non essendovi tenuti in generale, meglio avrebbero fatto, viste le circostanze, ad accertarsi della volontà della Eurobasket di proseguire o meno il gioco, magari interpellandone i giocatori ovvero i responsabili tecnici e amministrativi; peraltro, lo stesso dirigente accompagnatore della squadra padrona di casa ha confermato come entrambe le squadre fossero d'accordo per la continuazione della partita.

Pertanto, i fatti vanno reinterpretati in modo tale da non potersi dire integrata la fattispecie del ritiro di cui all'art. 56 R.G., conseguendone anche il difetto dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni di inibizione del dirigente Melillo e di pagamento dell'ammenda.

- Va accolta, invece, la richiesta di applicazione dell'art. 31 R.G., che questa Corte ritiene estendibile anche alla fase dei play-off: infatti, si può affermare che la condotta dei giocatori e dei responsabili della Eurobasket, seppur non idonea a essere interpretata come un ritiro dalla gara, sia stata comunque tale da ingenerare negli arbitri il legittimo dubbio sulla reale volontà di riprendere il gioco e sia stata alla base del mancato completamento dell'incontro.

La concomitanza di tali comportamenti con quelli del pubblico e il loro inserimento nel contesto già descritto, fa però optare per la sola sanzione della perdita della gara (con il punteggio di 51-82 già omologato) senza l'irrogazione di ulteriori penalità.

La Corte Sportiva d'Appello – Sezione Territoriale per la Puglia,

### **P.Q.M.**

in parziale riforma dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Fip Puglia, così provvede:

- 1) revoca il ritiro dal campionato dell'Eurobasket Foggia conseguente al ritiro da una gara di play-off;
- 2) per l'effetto revoca l'ammenda di € 1.680,00 e l'inibizione di Melillo Vito Maurizio, legale rappresentante dell'Eurobasket;
- 3) in luogo della disposta perdita della gara, per ritiro, con omologazione del risultato acquisito sul campo, applica nei confronti dell'Eurobasket Foggia la perdita della gara per 51-82 ai sensi dell'art. 31 R.G. senza ulteriore penalizzazione, non essendo stata accertata la presenza di dolo o colpa grave;

4) per il resto conferma integralmente le squalifiche dei tesserati Antonio Ferramosca e Pierluigi Carrillo e la deplorazione del tesserato Cristian Vigilante.

5) dispone l'incameramento della tassa reclamo considerata l'urgenza come da tabella.

Bari, 17 aprile 2024

avv. Sofia Di Gioia Presidente

avv. Domenico Caringella Componente, estensore

avv. Bruna Dimichino, Componente